Avviso di selezione n. 126.247.AR236

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA nell'ambito del Progetto "QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies – EQUAISE" (DFM.AD002.122.003). Tipologia di Assegno: Assegno di Ricerca Post-Dottorale.

IL DIRETTORE

- **VISTO** il D. Lgs. 127 del 04/06/03, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- **VISTO** il D. Lgs. 213 del 31/12/09, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165";
- VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 93 del 19/07/18, entrato in vigore il 01/08/18;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18/02/19, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 01/03/19;
- VISTO il D.P.R. 445 del 28/12/00, concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
- **VISTO** il D. Lgs. 196 del 30/06/03, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/16 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 04/05/16;
- **VISTO** l'art. 22, della L. n. 240 del 30/12/10, entrata in vigore il 29/01/11;
- VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni del CNR per lo svolgimento di attività di ricerca, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 del 09/02/11, successivamente modificato con delibere n. 62 del 23/03/11 e n. 186 del 22/09/11 e n. 189 del 27/11/13;
- VISTO il D.M. 102 del 09/03/11, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
- VISTA la L. 183 del 11/11/11 ed in particolare l'Art. 15 (Legge di stabilità 2012);
- VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'Art. 15, della L. 183 del 12/11/11;
- **VISTA** la L. 35 del 04/04/12 ed in particolare l'Art. 8, c. 1;
- **VISTO** il D. Lgs. 33 del 14/03/13, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **ACCERTATA** la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell'assegno di ricerca "Post-Dottorale" con le disponibilità finanziarie provenienti dal Progetto "QuantERA II ERANET Cofund in Quantum Technologies EQUAISE" (DFM.AD002.122.003),



DISPONE

Art. 1 - Oggetto della selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno "Post-Dottorale", per lo svolgimento di attività di "Fabbricazione e caratterizzazione di sorgenti di fotoni singoli all'interno del progetto QuantERA EQUAISE" presso l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, Sede secondaria di Roma, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Giorgio Pettinari.

Art. 2 - Durata e importo dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà una durata di **12** (dodici) mesi e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato disposto dell'Art. 22, c. 3 della L. 240/2010 e dell'Art. 6, c. 2 bis, della L. 11 del 27/02/15, di conversione del D.L. 192 del 31/12/14, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'Art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'Art. 22, c. 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010.

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto dall'Art. 13 del Disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, per il periodo di 12 mesi è stabilito in **Euro 22.000,00**, al netto degli oneri a carico del CNR.

L'importo dell'assegno può essere derogato per la tipologia di assegni di ricerca Grant e per gli assegni attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali e Internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere.

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.

L'assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR. Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.



Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- a) Diploma di Laurea in Fisica, o Ingegneria dei materiali, o Ingegneria elettronica, o affini, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 05/05/04);
- b) Dottorato di Ricerca in Fisica, o Scienza dei Materiali, o Ingegneria, o affini Titoli preferenziali:
 - a) esperienza nel campo della fabbricazione e/o caratterizzazione ottica e morfologica di dispositivi fotonici;
 - b) comprovata esperienza di lavoro in camera pulita con competenze di micro e nano fabbricazione (litografia, deposizione film sottili, etching);
 - c) comprovata conoscenza di ambienti di simulazione di dispositivi fotonici.

Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it).

L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero, che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione esaminatrice costituita ai sensi dell'Art. 6, c. 1 del Disciplinare.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'Art. 22, c. 1, della citata L. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell'Art. 22, c. 3, della legge suindicata, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Art. 4 - Domande di ammissione e modalità per la presentazione

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo (All. A), dovrà essere inviata all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Sede di Milano, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.ifn@pec.cnr.it entro il 30/10/22.

Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all'avviso di selezione **Bando n. 126.247.AR236.**

Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 saranno considerate valide se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata.



Per i cittadini stranieri l'invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo c. 5, effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo ida.ruffoni@ifn.cnr.it; ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda. Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato, recante, prima della firma autografa, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 D.P.R. 445/2000). Tale documento in originale dovrà essere presentato per l'identificazione in occasione del colloquio di cui al successivo Art. 7; non potrà essere presentato un documento diverso.

Nel curriculum il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.

La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario. I lavori non reperibili attraverso rete (ad ed. rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica. Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 15 L. 183/2011 (Ai sensi del predetto Art. 15, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà - Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Alla domanda dovrà essere allegata in formato PDF il modulo (All. C) concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa leggibile.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all'indirizzo PEC/email (per i cittadini stranieri) dei candidati, il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.



Art. 5 - Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituto. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore dell'Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni o esterni all'Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all'Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui all'ultimo capoverso del c. 1, Art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario.

Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione. Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all'occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario.

La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.

La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Art. 7 - Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per il colloquio. È previsto un punteggio minimo di 25 punti nella valutazione dei titoli per essere ammessi al colloquio. È inoltre previsto un punteggio minimo di 35 punti per il superamento del colloquio.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso di laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento dell'attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, come contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all'estero, dichiarate con le modalità di cui all'Art. 4.

I candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all'Art. 4 del presente bando e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione o altro avviso relativo a diversa modalità procedurale (videoconferenza) sono tenuti a presentarsi presso l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, Sede di Roma, via del Fosso del Cavaliere 100 – 00133 Roma, il giorno 21/11/22 alle ore 14:30 CET per sostenere il colloquio.

La pubblicazione del presente bando vale come convocazione al colloquio; essa si intende definitiva ed ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito. La Commissione potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video secondo modalità operative che saranno comunicate dall'Istituto del CNR, atte comunque ad assicurarne la pubblicità.



Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato. La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ogni candidato in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il/i vincitore/i. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell'Istituto, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d'esame, sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione. Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione inviata tramite PEC.

Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore dell'Istituto, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 8 - Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell'Istituto interessato dovrà far pervenire al/ai vincitore/i della selezione, in duplice copia, il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il/i vincitore/i della selezione dovrà/dovranno restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'Art.3, c. 3, 4 e 5 e all'Art. 4, c. 2 e 3 del Disciplinare. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'Art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Il contraente dovrà inviare al Direttore dell'Istituto tramite PEC/email (per i cittadini stranieri), entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:

- a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;



d) nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell'Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Istituto e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art. 9 - Valutazione dell'attività di ricerca

Il responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell'Istituto prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull'eventuale attribuzione dell'importo immediatamente superiore nell'ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 9, c. 5 del Disciplinare).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di selezione ivi compreso l'eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell'assegno, come specificatamente indicato nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'All. C).

I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, p.le Aldo Moro n. 7, 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore f.f della struttura che ha emanato l'avviso di selezione, Dott. Luca Poletto, i cui dati di contratto sono: ifn@pec.cnr.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui agli Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo (All. C), di cui all'Art. 4 del presente avviso di selezione, che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso.

Art. 11 - Pubblicità

L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo dell'Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e del MIUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.



Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

IL DIRETTORE f.f. dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie Dott. Luca Poletto

ALLEGATO A

Al Direttore dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie CNR			
1 sottoscritt			
Codice Fiscale			
Nato/a aProv. il			
Attualmente residente a			
IndirizzoCAP			
Telefono			
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 1) di essere cittadino/a			
con votazione; 3) di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (o titolo estero equivalente) in il			
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali);			
5) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal			
 Il sottoscritto allega alla presente domanda: dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l'utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum; elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all'art. 4 del bando. 			
Luogo e data: FIRMA			

^{*} Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R.445/2000) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 445/2000)

l sottoscritt
Codice Fiscale
Nato/a aProv. il
Attualmente residente a
IndirizzoCAP
Telefono
VISTO il D.P.R. 445 del 28/12/00 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L. 183 del 12/11/11 ed in particolare l'Art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); Consapevole che, ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica, corrisponde a verità.
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Studi compiuti, titoli conseguiti, pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, servizi prestati, funzioni svolte, incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)
Es: Descrizione del titolo
Data Protocollo
Rilasciato da
Periodo di attività dal al al
FIRMA

(*) ai sensi dell'Art. 15, c. 1 della L. 183 del 12/11/11, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.



N.B.

- 1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
- 2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
- 3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione, etc.).
- 4) Il CNR, ai sensi dell'Art. 71 e per gli effetti degli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- 5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
- 6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ALLEGATO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:

- 1) i suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso l'eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell'assegno, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell'assegno, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto instaurato con il titolare dell'assegno e, successivamente alla cessazione, per l'eventuale adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.
- 2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
- 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
- 4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l'avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario.
- 5) Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, p.le Aldo Moro 7, 00185 Roma PEC: <u>protocollo-ammcen@pec.cnr.it</u>, il cui punto di contatto è indicato nell'Art. 10 dell'avviso di selezione, rubricato "Trattamento dei dati personali".
- 6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, p.le Aldo Moro 7, 00185 Roma.
- 7) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell'Art. 7 del bando di selezione, rubricato "Modalità di selezione e graduatoria".
- 8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 c. 1, del D. Lgs. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'assegno; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi, comunque denominati, relativi all'assegno di ricerca.
- 9) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'Art. 6 del Reg. UE 2016/679.
- 10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5.
- 11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Per presa visione: Il/La sottos	critto/a		
nato/a	il		
		Prov	
in			